



ARCI CACCIA E PESCA VV - OdV
(Iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore Sez. O.d.V.
(R.U.N.T.S.) (Id. n° 372821 Decr. Dir. n° 14497 del 17/11/2022)

COMITATO DI VIBO VALENTIA

Via Tiro a Segno Coop "Daila"

Cell 3926319595---338 9969187 Mail: pitimada48@tiscali.it

arcicacciavibo@arcicaccianazionale.it

PEC - arcicacciaepescavv-odv@pec.it ----- vigilarci@pec.it

San Costantino Calabro
29/04/2023

Verbale dell'assemblea straordinaria convocazione successiva alla 2°

L'anno 2023, il giorno 29 del mese aprile, alle ore 19,50, in San Costantino Calabro (VV), nella sede operativa dell'Associazione, presso il circolo "Enotrio" in Via Fiorentino snc, è convocata l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, come da avviso del 06/04/2023.

- a) Correzione materiale delle lettere a), b), c), d), e), e conseguente cambio della numerazione di cui all'art. 3 (Scopi) punto 3 dello Statuto, e adeguamento alle lettere riportate per le attività dall'art 5 D. Lgs n° 117/2017 (Codice Terzo Settore);
- b) Modifica dell'art. n° 3 (Scopi) punto 3 dello Statuto, con l'aggiunta del punto a) dell'articolo 5 D. Lgs n° 117/2017 (Codice Terzo Settore), a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1, e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni;
- c) Aggiungere all'art. 4 (Attività):
 - a) Modifica lettera i): i) Connessi allo svolgimento delle proprie attività, organizzazione di studi e ricerche, seminari, convegni, corsi di formazione, con particolare riguardo agli anziani, finalizzati al conseguimento della:
 - I. Cultura Permanente,
 - II. cittadinanza attiva,
 - III. società della conoscenza,
 - IV. impegno sociale,
 - V. benessere psicofisico della persona.
 - b) Aggiungere alla lettera j) Vigilanza volontaria: venatoria, ittica, zoofila, micologica, ambientale, ecologica, antinquinamento, ecc; *"In coordinamento con le Istituzioni e gli Enti Locali, si propone altresì la salvaguardia e la valorizzazione delle acque marine, della popolazione ittica marina, dei paesaggi costieri dall'inquinamento e dall'incuria, al fine di renderli sempre di più fruibili socialmente e in sicurezza"*
- c) dopo la lettera L: m) *"Svolgere, in proprio e/o mediante protocolli d'intesa, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1, e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni, nonché eventuale assistenza e servizi, al fine del miglioramento della salute e del benessere sociale"*.
- d) Migliorare articolo 4 bis

Sono presenti i soci: Pitimada Domenico, De Lorenzo Renato, Scarcia Lodovico, Colacchio Francesco, Lopreiato Rosario, Suriano Annunziato, Stanganello Pietro, Rullo Salvatore. Presiede l'Assemblea il Presidente Pitimada Domenico, verbalizza il Segretario De Lorenzo Renato. Il Presidente, rilevato che, ai sensi dell'articolo 2369 e 2369 bis del Codice Civile e dell'articolo 15 comma 3 dello Statuto, l'Assemblea straordinaria indetta in convocazione successiva alla seconda, è valida qualunque sia il numero dei presenti, dichiara la presente in regola e valida, comunica che sono pervenute n° nove deleghe dei soci omissis, e, che sulla piattaforma non è collegato nessuno, chiarisce che per essere validi i punti posti all'O.d.g. devono essere votati all'unanimità. Dà, quindi, lettura degli articoli modificati. L'Assemblea condivide e, per alzata di mano, approva all'unanimità le integrazioni allo statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera A, e dà mandato al Presidente di espletare gli adempimenti di registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20,50, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Renato De Lorenzo



Il Presidente Provinciale

Domenico Pitimada

17 MAG 2023

Registrato a Vibo Valentia il
al N. 397 Serie 3 Versati comod.
di pagamento F23/F24 Euro € 5,00

L'ADDETTO*

Torilino Nesol

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Chier Gamaecchio



All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

ARCI CACCIA E PESCA VV - OdV
COMITATO DI VIBO VALENTIA

(Iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore Sez. O.d.V. (R.U.N.T.S.)
(Id. n° 372821 Decr. Dir. n° 14497 del 17/11/2022)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Archi Caccia e Pesca Provinciale Vibo Valentia OdV"

(Archi Caccia e Pesca VV - OdV)

Per la Tutela del Territorio

Titolo I Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Archi Caccia e Pesca Provinciale Vibo Valentia" (**Archi Caccia e Pesca VV - OdV**), (Cod. Fiscale/P. Iva 96007770793), di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vibo Valentia in via Tiro a Segno snc Coop "Daila", e sede operativa presso il circolo "Enotrio" in via Fiorentino San Costantino Calabro (VV). L'eventuale variazione della sede legale e della sede operativa nell'ambito della Provincia di Vibo Valentia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Vibo Valentia, ed anche in ambito regionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni, circoli e/o punti di aggregazione sul territorio di competenza, identificandoli con un proprio codice alfanumerico, nello spirito dei principi del presente statuto e con loro autonoma gestione.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "OdV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ed essendo l'Associazione già iscritta nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "OdV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, che quindi "**Archi Caccia e Pesca VV - OdV**".

2. L'Associazione utilizza l'acronimo "OdV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

2. L'Associazione, in quanto organizzazione territoriale dell'Arci Caccia Nazionale, {riconosciuta con decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 2/2/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 1974 ai sensi e per gli effetti, della legge n. 799 del 2/8/1967}, condividendo le finalità del suo statuto, si orienta sui principi del medesimo, partecipa all'attività associativa della stessa, attraverso i propri Organismi, elegge i delegati in rappresentanza.
 3. È iscritta, quale socio fondatore, al C.S.V. (Centro Servizi per il Volontariato) di Vibo Valentia. (Oggi CSV Calabria Centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia).
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1, e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n°. 112, e successive modificazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi delle leggi di riferimento (Legge 14 agosto 1991 n° 281 e Legge 20 luglio 2004 n° 189 e s. m. e/o i.);
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s. m. e/o i.;
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
1. Tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, dell'ambiente naturale e paesaggistico; tutela e valorizzazione delle acque interne, della fauna selvatica e della fauna ittica e sua riproduzione con particolare impegno nella lotta contro il bracconaggio e la pesca abusiva, attraverso la piena attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di caccia e pesca e l'ottimizzazione delle attività venatorie e piscatorie;
 2. Tutela e valorizzazione dei prodotti del sottobosco;
 3. Conservazione e sviluppo delle riserve biogenetiche e uso integrato con il territorio dei parchi naturali presenti; ampliamento e tutela della forestazione e del verde pubblico urbano;
 4. Tutela, studio e ricerca dei beni culturali e storici, promozione delle necessarie alleanze con le associazioni della cultura, le scuole, gli imprenditori e i lavoratori della terra, le associazioni ambientaliste, il volontariato;
 5. Diffusione delle discipline sportive all'aria aperta ed attività motorie; in particolare:
 - a) cinofilia;
 - b) tiro sportivo;
 - c) tiro con l'arco;

- d) falconeria;
 - e) speleologia;
 - f) caccia fotografica;
 - g) pesca sportiva;
 - h) micologia;
 - i) raccolta di tartufi;
 - j) escursionismo.
6. Volontariato ambientalista e attività di vigilanza, anche in ambito regionale, per la prevenzione e tutela del territorio con particolare riguardo alla lotta contro gli incendi boschivi, l'inquinamento, in qualsiasi modo commesso, per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a tutela dell'ambiente; per la protezione civile e il pronto intervento in caso di calamità naturali, nonché ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato e di protezione civile previste dall'art. 1 del DPR 613 del 21/9/94 e nel rispetto del Codice del Terzo Settore, della L. R. n° 4/97, (Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225)) e s. m. e/o i.
7. Particolare attenzione sarà posta nel rapporto interassociativo della "Federazione ARCI" al fine di un'effettiva collaborazione tra le varie presenze sul territorio che si richiamano ai valori dell'ARCI.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) Organizzare i cittadini che esercitano l'attività venatoria e/o altre attività all'aria aperta nonché tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici del territorio per proteggerlo e recuperarlo;
 - b) Operare negli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) e negli altri istituti faunistici e ambientali previsti dalle leggi, per una gestione sociale, democratica e partecipata sul territorio e per affermare un'attività venatoria eco-compatibile e popolare;
 - c) Organizzazione e gestione delle discipline sportive ed attività motorie; in particolare: cinofilia; tiro sportivo; tiro con l'arco; falconeria; speleologia; caccia fotografica; pesca sportiva; micologia; raccolta di tartufi; escursionismo;
 - d) Educazione dei cacciatori, dei pescatori, dei cercatori di funghi, ecc. al rigoroso rispetto di tutte le norme legali e deontologiche venatorie, ittiche, micologiche, ecc. e preparazione all'esame di abilitazione per i neo-cacciatori, formazione e preparazione dei cittadini a specifiche norme dettate da regolamenti o leggi regionali;
 - e) Promuovere programmi di aggiornamento ed educazione, sul tema della tutela e gestione ittico faunistica, del territorio, dell'ambiente e degli habitat, anche nell'ambito della pubblica istruzione, provvedendo, attraverso la vigilanza volontaria zoofila, alla connessa protezione degli animali, con particolare riguardo a quelli di compagnia;
 - f) Prevenzione degli incendi, dell'inquinamento e pronto intervento in caso di calamità naturali, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti; educazione e diffusione della cultura della prevenzione e della pratica all'autoprotezione;
 - g) Agire in proprio e collaborare con le Associazioni di categoria per la protezione degli animali;
 - h) Collaborazione con le Amministrazioni pubbliche e con gli Istituti di ricerca;

- i) Connessi allo svolgimento delle proprie attività, organizzazione di studi e ricerche, seminari, convegni, corsi di formazione, con particolare riguardo agli anziani, finalizzati al conseguimento della:
 - I. Cultura Permanente,
 - II. cittadinanza attiva,
 - III. società della conoscenza,
 - IV. impegno sociale,
 - V. benessere psicofisico della persona.
- j) Vigilanza volontaria: venatoria, ittica, zoofila, micologica, ambientale, ecologica, antinquinamento, ecc; "In coordinamento con le Istituzioni e gli Enti Locali, si propone altresì la salvaguardia e la valorizzazione delle acque marine, della sua popolazione ittica, dei paesaggi costieri dall'inquinamento e dall'incuria, al fine di renderli sempre di più fruibili socialmente e in sicurezza";
- k) Formazione delle Guardie Giurate Volontarie;
- l) Ricerca, raccolta documentale, valorizzazione della Cultura sui beni paesaggistici, architettonici, dell'Arte (comunque espressa) e delle Antichità, per esaltarne il valore dell'ingegno e del lavoro umano;
- m) "Svolgere, in proprio e/o mediante protocolli d'intesa, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1, e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n°. 112, e successive modificazioni, nonché eventuale assistenza e servizi, al fine del miglioramento della salute e del benessere sociale";
- n) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'associazione, per il raggiungimento degli scopi, potrà avvalersi di convenzioni, protocolli d'intesa, progettazioni e/o co-progettazioni; accedere a finanziamenti pubblici e privati, potrà altresì accedere ai fondi della Programmazione Comunitaria, sia attraverso i Programmi Operativi Nazionali e Regionali, nonché accedere a piani e programmi di finanziamento a medio e lungo termine per la realizzazione di progettualità per lo sviluppo; stipulare e/o dismettere accordi; federarsi o confederarsi con altre associazioni, aderire direttamente o attraverso forme federative o confederative, a organismi, Enti Territoriali e di gestione (Ministeri, Regione Calabria, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Arpacal, ASP, ecc.); promuovere e tutelare le attività ittico – faunistico – ambientali; promuovere la diffusione della cultura, della Protezione Civile;

promuovere e diffondere la pratica del controllo e della tutela del territorio agreste e urbano da ogni forma d'inquinamento ai fini di proteggere la salute dell'uomo e del suo benessere psicofisico, nonché degli animali, delle acque, del sottosuolo, della fauna e della flora, operando anche nelle scuole di ogni ordine e grado;

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

costituire istituti, fondazioni, società o altri enti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi connessi direttamente agli scopi sociali dell'Associazione nel rispetto delle norme del presente statuto e degli obblighi di legge.

Articolo 4 Bis - Soci Guardie Volontarie

Ai fini di una migliore gestione del territorio volta al rispetto delle norme sull'attività venatoria, ittica, nonché ai compiti di protezione faunistico - ambientale, in sintonia con le sue finalità istituzionali, l'Arco Caccia e Pesca VV OdV organizza e promuove l'attività di vigilanza delle Guardie Giurate Volontarie, richiedendo, negli ambiti delle proprie Attività, il rilascio del decreto di nomina a "Guardia Giurata Volontaria" agli Enti preposti per la concessione. Le Guardie Giurate Volontarie perseguono le finalità statutarie attraverso la vigilanza, la promozione della legalità e dell'etica nei molteplici settori di azione (Antinquinamento, Ecologico, Ittico, Venatorio, Zoofilo, Tutela Ambientale, Protezione Civile, Prevenzione degli incendi boschivi, ecc.).

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal suo Organismo Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. I soci dell'ARCI CACCIA sono organizzati sul territorio in strutture dotate di autonomia patrimoniale e amministrativa e di conseguente soggettività legale. Le strutture di base aderiscono all'Associazione attraverso l'iscrizione al Comitato Provinciale.

La struttura di base (circolo, società sportiva o altro) potrà essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata, ed avere un proprio statuto quale Associazione autonoma non-profit, aderente all'ARCI CACCIA, che faccia proprie tutte le finalità del presente statuto. L'Assemblea della struttura di base (sezioni, circoli e/o punti di aggregazione), in quanto Organismo autonomo, adotta il proprio organigramma, elegge propri delegati all'Assemblea e/o Congresso del livello organizzativo superiore di appartenenza territoriale e provvede alla propria gestione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa tributaria riguardante gli enti non commerciali. Il Presidente o il rappresentante della struttura di base, al momento della iscrizione dei propri soci all'ARCI CACCIA, dovrà curare che ogni singolo socio autorizzi la trasmissione dei propri dati all'Associazione per l'utilizzo degli stessi ai fini sociali sottoscrivendo l'apposita clausola contenuta nella tessera.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Art. 6 bis – Livelli Organizzativi

1) Sono livelli organizzativi dell'Arci Caccia e Pesca VV - OdV:

- a) Circoli; b) Sezioni; c) Punti di aggregazione.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. All'Arci Caccia e Pesca VV- OdV di Vibo Valentia possono iscriversi singoli cittadini, circoli, società sportive, associazioni, sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, accettino lo spirito dello statuto nazionale, regionale e provinciale e si impegnino ad osservarne i regolamenti ai diversi livelli. La tessera di iscrizione, predisposta dall'Arci Caccia Nazionale, riporta il Marchio depositato dell'ARCI CACCIA. Il Marchio e i benefici connessi al riconoscimento dell'Associazione ai sensi della legge 157/92 e del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 2/2/1974 e s. m. e/o i. sono proprietà dell'ARCI CACCIA.

2. Con l'adesione il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli Organismi e a partecipare alla vita associativa.

3. L'Arci Caccia Nazionale, al ricevimento della quota associativa, registrerà il socio nell'elenco degli associati, curandone l'invio dei tabulati alla struttura territoriale.

Il costo della tessera non è in alcun caso trasmissibile né frazionabile.

4. Eventuali provvedimenti di rigetto devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Comitato Direttivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Sul ricorso del socio si pronuncia il Comitato dei Garanti che dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Ufficio di Presidenza, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona dell'Ufficio di Presidenza.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente.

4. La tessera associativa/assicurativa ARCI Caccia, nelle diverse tipologie, è titolo assicurativo ai sensi di legge per l'esercizio dell'attività venatoria da parte dei soci abilitati, e delle G. P. G. V. e rappresenta il requisito dello status giuridico di socio con i relativi diritti e doveri.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Comitato Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Comitato dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Il Comitato dei Garanti dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Comitato dei Garanti, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione, attraverso il versamento della quota associativa, garantisce i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Assemblea Congressuale
 - c) Comitato Direttivo;
 - d) Ufficio di Presidenza;
 - e) Presidente;
 - f) Vice Presidente
 - g) Collegio dei Proviviri o Comitato dei Garanti; **(organo facoltativo se non deliberato dall'assemblea o previsto per legge);**
 - h) Revisore/i dei Conti; il Revisore unico dei Conti o Collegio dei Revisori **(organo facoltativo se non deliberato dall'assemblea o previsto per legge);**
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 (Composizione del collegio), c. 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Comitato Direttivo da almeno 1/8 (un ottavo) degli associati.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email, whatsapp o affissione della convocazione presso la sede sociale, almeno, 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

- In prima convocazione l'Assemblea, è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
- In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione, anche mediante strumenti informatici.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Ufficio di Presidenza;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Ufficio di Presidenza;
- c) approvare il bilancio sociale, predisposto dall'Ufficio di Presidenza;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. **30** del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Ufficio di Presidenza per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Comitato Direttivo o da altro organo sociale.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, e/o anche con la partecipazione in contemporanea attraverso l'uso di strumenti telematici, sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea, può coincidere con la celebrazione del Congresso Provinciale dell'Associazione, che si svolge di norma ogni 4 (quattro) anni e/o in coincidenza con il Congresso dell'Arci Caccia Nazionale. In tale occasione l'Assemblea, che viene convocata con le norme stabilite dall'Organismo Nazionale, elegge i delegati spettanti alle assemblee congressuali di livello superiore, con le modalità decise dal Nazionale.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di più di 1/3 (un terzo) degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti. (Art. 2369 Cod. Civ. Seconda convocazione e convocazioni successive.)

3. In caso di assemblea straordinaria in seconda convocazione non valida per mancato raggiungimento del quorum necessario, garantendo così la partecipazione a più sedute e per consentire il prosieguo delle attività dell'Associazione e la modifica dello statuto, è possibile una terza convocazione, da tenersi a distanza di almeno 10 giorni, valida qualunque sia il numero dei partecipanti o rappresentati con espressione del voto unanime. (Art. 2369 Cod. Civ. Seconda convocazione e convocazioni successive.)

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato (persona fisica) ha diritto ad un solo voto;

2. Ai sensi dell'art. 24 c. 2 del Codice del Terzo Settore, garantisce la partecipazione esponenziale dei Circoli, Enti associati e/o punti di aggregazione, ecc. Hanno diritto a 1 voto fino ad un massimo di 10 soci; a 2 voti da 11 a 20 soci; a 3 voti da 21 a 35 soci; a 4 voti da 36 a 50 soci; a 5 voti i circoli con più di 51 soci.

3. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Comitato Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti, in regola con il versamento della quota associativa. È composto da un numero di membri da 5 (cinque) a 9 (nove), compreso il Presidente, che assicurino l'operatività snella e funzionale, compatibile con le ragioni di rappresentatività locale e può variare secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Comitato Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Ai fini di rendere più partecipata l'attività dell'Associazione, è prevista la cooptazione nel Comitato Direttivo di dirigenti dei circoli costituiti tra una nomina e l'altra, da ratificare nell'assemblea successiva.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e anche coloro che abbiano avuto condanne penali passate in giudicato.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e comunque fino alla celebrazione del congresso provinciale e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo.

4. Alle riunioni del C. D. possono partecipare i rappresentanti dell'Associazione nominati negli Enti. Essi, se presenti, non concorrono al quorum e non votano.

Art. 18 - Il Comitato Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Comitato Direttivo, sono legalmente costituite, e valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, e/o anche con la partecipazione in contemporanea attraverso l'uso di strumenti telematici. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione, anche mediante strumenti informatici.

Art. 19 - Competenze del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) nominare il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione e l'Ufficio di Presidenza;
- b) decidere sull'esclusione degli associati;
- c) designa e revoca i propri rappresentanti negli Organismi e/o Enti dei quali fa parte (ATC, CSV, Forum TS, ecc.), salvo diversa disposizione.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- f) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- g) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

- i) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- j) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Comitato Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'attuazione degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Comitato Direttivo al fine di assicurare la massima omogeneità operativa alla conduzione unitaria dell'Associazione ed è composto da 3 membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell'Associazione nella sua attività e ciascun componente può curare l'attività di settori operativi cui eventualmente è delegato e ne riferisce al Presidente e all'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale e il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale; cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione può chiamare a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, a scopo consultivo, soggetti esterni per particolari ragioni di competenza.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Comitato Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Comitato Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Comitato Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Art. 22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, eleggendolo fra i componenti eletti del Comitato Direttivo.

3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino alla celebrazione del congresso ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente opera con l'ausilio dell'Ufficio di Presidenza, nominato tra i membri del Comitato Direttivo Provinciale.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Comitato Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;
- e) contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze;
- f) praticare l'apertura e/o la chiusura di conti correnti bancari e/o postali;
- g) modificare, integrare documentazione necessaria alle esigenze associative.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Comitato Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 - Il Revisore Unico dei conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ai sensi degli articoli 30 e 31 del Codice del T. S., viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, ha funzioni di controllo amministrativo. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Art. 25 - Collegio dei Probiviri o Comitato dei Garanti

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri o Comitato dei Garanti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. L'Organismo delibera in merito ai ricorsi di esclusione dall'ammissione all'associazione e in merito all'esclusione per quei soci il cui comportamento si ritiene lesivo nei confronti dell'Associazione, o per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti in violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Il deferimento di un socio al Comitato è attuato su richiesta del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza o C. D.

Il provvedimento adottato può essere, in relazione alla gravità del comportamento ed alle circostanze che lo accompagnano, di richiamo, di censura scritta, di decadenza dell'eventuale carica in seno all'associazione, di esclusione dall'Associazione. La deliberazione di esclusione è validamente assunta col voto in tal senso di almeno due terzi dei membri del Comitato. Contro tale provvedimento l'interessato può ricorrere al Comitato Direttivo entro 30 giorni dalla deliberazione assunta.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo e Ufficio di Presidenza.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. Tutti i documenti possono essere tenuti dall'Associazione, anche mediante strumenti informatici.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

All. "A" Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023. Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Ufficio di Presidenza deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 152 (centocinquantadue) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s. m. e/o i. oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

2. La competenza territoriale richiamata nelle norme del presente statuto è quella vigente per la ex-Provincia di Vibo Valentia cui si riferisce.

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale è delegato ad apportare modifiche al presente statuto per il recepimento di eventuali disposizioni legislative, nazionali e/o regionali, in materia associazionistica e del Terzo Settore. Viene delegato ad apportare ed eventualmente integrare modifiche statutarie necessarie, per conformare il presente statuto a quello nazionale.

All. "A" **Assemblea Straordinaria del 29 Aprile 2023.** Atto Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017. Atto Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D. Lgs 105/2018

Art. 33 - Clausola Arbitrale

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente statuto è previsto il ricorso al Collegio dei Garanti, ai vari livelli, su istanza del Presidente, e in secondo grado, il ricorso ad un giudizio arbitrale rimesso ad una terna di arbitri composta da due avvocati scelti dalle parti e da un Presidente scelto dagli avvocati.

Il Presidente (Domenico Pitimada)

Pitimada Domenico

Il Segretario (Renato De Lorenzo)

Renato De Lorenzo

Registrato a Vibo Valentia il 17 MAG. 2023
al N. 351 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro ---
Chioi



L'ADDETTO*

Torino Nesol

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Chioi Gamaecchie